

## COMMISSIONI RIUNITE

### AGRICOLTURA (XI) - INDUSTRIA (XII)

#### II.

### SEDUTA DI VENERDÌ 19 MAGGIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XI COMMISSIONE **GERMANI**

#### INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione):</b>	
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. (1892). . . . .	5
PRESIDENTE . . . . .	5, 8, 10, 11, 13
DANIELE . . . . .	5, 6, 7
MARENGHI, <i>Relatore per l'XI Commissione Agricoltura</i> . . . . .	6, 7, 8, 12
GRAZIOSI, <i>Relatore per la XII Commissione Industria</i> . . . . .	6, 8, 9, 10, 11
SEDATI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	7, 10, 11
FERRARI FRANCESCO . . . . .	7, 8, 11
GOMEZ D'AYALA . . . . .	10
TRUZZI . . . . .	10, 11, 13
BIAGGI NULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	11
CACCIATORE . . . . .	13

#### La seduta comincia alle 9,50.

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (1892).

Nella precedente seduta abbiamo ascoltato le relazioni dei due onorevoli relatori per le Commissioni agricoltura e industria e commercio. Dobbiamo ora procedere nella discussione generale.

DANIELE. Io penso che non si possa non essere tutti d'accordo sulla necessità di rinnovare le norme che regolano attualmente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, norme, che risalgono ad oltre trentacinque anni fa, e precisamente al 1925. Anzi, se una osservazione si può fare sull'argomento, è che si è voluto modificare la legge suddetta cominciando proprio dai mangimi, mentre il decreto-legge del 1925 riguarda tutti i prodotti di uso e di produzione agraria, per cui sarebbe stato opportuno sottoporre a revisione generale l'intera legislazione ormai invecchiata. Infatti vi sono dei settori, quali quelli del vino, dell'olio e di tanti altri prodotti che sono disciplinati ancora da norme molto antiche e assolutamente inadeguate alle condizioni attuali.

Fatta questa osservazione di carattere preliminare, vorrei chiedere agli onorevoli relatori se il provvedimento risulta sincronizzato con quelle che sono le legislazioni attuali vigenti negli altri paesi del Mercato comune, perché dobbiamo tener presente gli ulteriori sviluppi del mercato della produzione dei mangimi.

A parere mio questa sincronizzazione non è stata curata. Ad esempio, mentre da una parte nella relazione è stata tenuta presente per gli integratori la definizione stabilita a Bruxelles, nell'articolo 10, invece, si consente

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

per l'esportazione quello che per il consumo del mercato interno non è consentito. Sembrerebbe dunque che noi per il commercio con i paesi stranieri concediamo la massima libertà ai produttori italiani, mentre sarebbe bene considerare armonicamente fin da adesso quali saranno gli sviluppi avvenire di tutto il settore.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, dovrei fare alcune osservazioni di fondo sul provvedimento, che, a mio modesto avviso, in alcuni punti dovrebbe essere profondamente modificato. In primo luogo mi pare di ravvisare in esso la tendenza a burocratizzare e complicare molto le cose. Noi vediamo per esempio che per la produzione dei mangimi semplici integrati e dei mangimi composti integrati è richiesta l'autorizzazione del Ministero dell'industria, mentre per gli integratori è richiesta l'autorizzazione del Ministero della sanità. A me questa autorizzazione ministeriale sembra del tutto superflua, anche perché, in fin dei conti, il Ministero non dovrà che uniformarsi a quello che sarà il parere emesso dalla Commissione provinciale. Quindi, anche per i mangimi semplici integrati o composti e per gli integratori, la prassi dell'autorizzazione potrebbe benissimo essere uniformata a quello che è già stabilito all'articolo 5 per i mangimi composti, potrebbe essere ridotta, cioè, alla semplice autorizzazione del prefetto; mentre, per quanto riguarda gli integratori, deve rimanere valido l'articolo 8, il quale prevede la registrazione da parte del Ministero della sanità. In questo modo la produzione viene assolutamente garantita, perché non è l'autorizzazione rilasciata dal prefetto o dal Ministro che possa cambiare la situazione. Col sistema proposto noi verremmo a semplificare molto le cose, con notevole vantaggio, perché bisogna tener conto che vi sono ancora in Italia, e in particolar modo nell'Italia meridionale, molte produzioni artigianali di mangimi: si tratta spesso di mulini a bassa macinazione che sfarinano le fave e l'orzo e poi fanno delle piccole integrazioni; e per questi tipi di piccoli esercizi non è opportuno prevedere una procedura così complicata, che poi in definitiva non ha nessun scopo pratico.

MARENGHI, *Relatore per l'XI Commissione Agricoltura*. Sì, siamo d'accordo. Abbiamo già parlato anche noi nello stesso senso.

DANIELE. Chiedo scusa all'onorevole Relatore ma non ho potuto essere presente all'ultima riunione delle Commissioni riunite e quindi non ho potuto ascoltare l'ultima parte

delle relazioni. Vedo con piacere che il Relatore è d'accordo con me su questo punto.

In secondo luogo mi sembra che il provvedimento non tenga conto delle esigenze dei piccoli produttori di mangimi di alcune zone, specialmente per la parte che riguarda il capo terzo, che contiene le indicazioni prescritte per i mangimi semplici, come ad esempio farina di fave e farina d'orzo, per i quali è richiesta addirittura l'analisi chimica precisa con l'indicazione di tutti i componenti. Tutto ciò, mentre crea molti inconvenienti nella pratica, non produce poi nessun risultato concreto, perché vediamo che all'articolo 24 è ammessa una tolleranza larghissima, perché si dice che nei risultati delle analisi è ammessa una tolleranza tale da modificare la natura e le caratteristiche dei prodotti relativamente all'uso cui sono destinati.

MARENGHI, *Relatore per l'XI Commissione Agricoltura*. Questo l'abbiamo notato anche noi, e abbiamo preparato degli emendamenti al riguardo.

DANIELE. Secondo me, basterebbe, a meno che non si tratti di prodotti industriali per i quali occorra una analisi precisa, indicare semplicemente la merce e gli elementi di provenienza. È chiaro che i mangimi che provengono da determinate derrate debbano stare in certi limiti. E non è quindi necessaria l'analisi di volta in volta. Secondo il provvedimento si ha addirittura l'assurdo che se le fave si vendono non macinate non c'è bisogno di analisi, mentre se si vendono macinate occorre affrontare l'analisi. Secondo me questo, ripeto, è palesemente un assurdo.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. È vero. A prima vista sembrerebbe un assurdo, ma non lo è. La ragione della distinzione è che le fave intere sono riconoscibili ad occhio e non possono essere sofisticate, mentre può essere invece benissimo sofisticata la farina di fave.

DANIELE. Ma se si indicano i componenti, lo scopo è raggiunto egualmente. Anche perché poi con l'articolo 24 si annulla la precisione che si vuole ottenere, quando si ammette una tolleranza tale da modificare sostanzialmente natura e caratteristiche del prodotto.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione industria*. Comunque abbiamo già predisposto parecchi emendamenti in proposito.

DANIELE. E vorrei dire ancora un'altra cosa. All'articolo 10 è detto che « è consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla leg-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

ge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti ». Non riesco a comprendere questa disposizione: innanzi tutto per la possibilità di frode che potrebbe essere commessa da parte dei produttori, in secondo luogo perché non vedo la ragione per la quale in Italia non si possono adottare mangimi che sono idonei invece all'estero. O si sbaglia in Italia, e allora occorre modificare la norma, o non si sbaglia e allora non mandiamo all'estero delle porcherie che possono pregiudicare tutta la nomea della nostra produzione.

Per quanto riguarda le sanzioni, vedo che esse sono abbastanza severe ed è giusto che sia così. Debbo però rilevare che, per i produttori non vi sono sanzioni, se si eccettuano quelle previste per chi si mette a fabbricare mangimi senza le prescritte autorizzazioni. Per quanto mi sia sforzato di leggere attentamente, mi pare che mentre per i commercianti che mettono in commercio e vendono dei mangimi non corrispondenti alle prescritte autorizzazioni, ci sono delle sanzioni che vanno fino al carcere (ed è bene creare questi precedenti sia pure cominciando dai mangimi per animali), per i produttori, confermo, non c'è alcuna sanzione. Difatti all'articolo 20 vi è una sanzione per chi produce senza le prescritte autorizzazioni, ma tutte le altre sanzioni sono esclusivamente destinate ai commercianti.

Teoricamente, almeno, quindi, se un produttore produce dei mangimi che non corrispondono alle norme previste, non è soggetto ad alcuna sanzione.

Infine, nelle norme finali e transitorie, mi sembra che vi sia una certa sfasatura nei tempi a vantaggio dei produttori e a danno dei commercianti. Infatti per i produttori è stata stabilita una tolleranza di due mesi per presentare le domande per la continuazione della loro attività. Se poi, a questo periodo di tempo, aggiungiamo i sei mesi che debbono passare per l'entrata in vigore della legge, si arriva alla conclusione che per otto mesi i produttori possono fabbricare mangimi non conformi alle disposizioni del provvedimento. Il che mi pare abbastanza pericoloso.

MARENGHI, *Relatore per la XI Commissione Agricoltura*. Ma ci sono le leggi attuali per evitare ciò.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il periodo di tempo concesso agli industriali è destinato allo scopo di agevolarli nell'adeguare gli impianti e le attrezzature.

DANIELE. Dopo queste considerazioni di fondo che dovevo pur fare nel provvedimento, dichiaro comunque che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FERRARI FRANCESCO. Debbo dichiarare che una disciplina della produzione e commercio dei mangimi risponde ad esigenze da tempo sentite, tanto più che le vecchie leggi sono state emanate quando la produzione dei mangimi non aveva raggiunto lo sviluppo attuale, né era possibile prevedere la diffusione che si è registrata nell'ultimo decennio nell'impiego delle sostanze integrative di natura biologica o di minerali cosiddetti oligodinamici.

Attualmente le frodi perpetrate sono dovute ad una diffusa propaganda sulle qualità superiori, o miracolistiche, dei mangimi « integrati », anche se, nella realtà, tali sostanze integrative o non sono presenti, o sono presenti in misura inferiore a quella indicata sugli imballaggi.

La produzione e il commercio dei mangimi è fonte di cospicui profitti, tanto che si sono moltiplicate le ditte produttrici, e di conseguenza anche i nomi dei prodotti, creando, in tal modo, confusioni tra gli allevatori, specie piccoli e medi. Ma quello che la legge non dice — e noi chiediamo il parere dei relatori in proposito — è che si consente una vera e propria frode commerciale, specialmente per il prezzo elevato di vendita dei mangimi in confronto al valore effettivo degli elementi componenti. Nel disegno di legge di prezzi non si parla assolutamente eppure si tratta di un problema fondamentale. Oggi ci sono grossi impianti di produzione dei mangimi (circa 350) molti dei quali legati alla grande industria. E c'è una grande forza in gioco: la Federconsorzi, non soltanto per quanto riguarda la collocazione (70-75 per cento) dei mangimi concentrati, ma addirittura per la loro produzione, sia attraverso la S.M.I.A. (Società Mangimitrice Industriale Agricola), sia attraverso tutte le altre industrie collegate alla Federconsorzi e al settore conserviero, zuccheriero, molitorio, della spremitura dei frutti e semi oleosi, delle carni macellate, per cui, con la Montecatini e la Farmitalia, la Federconsorzi ha in mano il controllo di tutto il settore.

Per quanto concerne la questione dei prezzi, c'è da rilevare che essi sono aumentati fortemente nel periodo 1955, per discendere successivamente, ma tenendosi sempre al di sopra della base di partenza. Questo aumento non ha nessuna giustificazione se si pensa

che, in fondo, si utilizzano delle materie prime che sono di origine agricola e che hanno presentato, proprio in questo anno, prezzi discendenti. A nostro giudizio la Federconsorzi accentra una parte consistente della produzione e ha reagito, all'aumento della domanda, con l'innalzamento dei prezzi, portando così al massimo i suoi profitti.

L'importanza della questione dei prezzi è enorme, specialmente in Italia. Infatti se si guarda il consumo di concimi concentrati, si ha che l'Italia, nel 1959-60 ne ha consumati 48 chilogrammi, contro i 100 della Francia, i 126 della Germania, i 485 del Belgio e Lussemburgo, i 976 dei Paesi Bassi.

Il problema dei prezzi è pertanto fondamentale e deve essere risolto.

Il C.I.P. deve intervenire in questo settore. Mentre i prezzi dei prodotti di origine agricola diminuiscono, i prezzi dei mangimi che pure derivano da materie prime di origine agricola, continuano invece ad aumentare.

Ci deve essere perciò un intervento del C.I.P.

Non siamo poi d'accordo nello stabilire che, come è detto per esempio all'articolo 4, siano le prefetture a concedere l'autorizzazione alla produzione di mangimi semplici di origine animale. Noi proporremmo invece che si seguissero le norme già in atto per la produzione e la vendita dei mangimi semplici di origine vegetale, che danno questa facoltà di autorizzazione alle Camere di commercio, fermo restando l'accertamento da parte della speciale Commissione provinciale.

**PRESIDENTE.** Per quali motivi vorrebbe introdurre questa semplificazione?

**FERRARI FRANCESCO.** Perché non c'è nessuna ragione di passare attraverso le prefetture.

Per quanto riguarda i mangimi composti, di cui parla l'articolo 5, e che costituiscono materia di più facile sofisticazione, l'autorizzazione potrebbe essere concessa anche qui dalle Camere di commercio, o addirittura direttamente dallo stesso Ministro dell'industria, così come previsto per i mangimi integrati.

Per quanto riguarda l'articolo 12, suggerirei di studiare la possibilità di aggiungere, tra i residui industriali venduti allo stato naturale e per i quali non è richiesta la indicazione di dati analitici, anche le polpe di patate e i residui di distillazione. E nel caso di vendita di questi residui allo stato di secco, aggiungerei per le polpe di bietole l'obbligatorietà della indicazione del contenuto in acqua e zucchero, e per le polpe di patate quella del contenuto in acqua ed estrattivi azotati.

**GRAZIOSI, Relatore per la XII Commissione Industria.** Vorrei conoscere le ragioni del richiesto inserimento delle polpe di patate.

**FERRARI FRANCESCO.** Nessuna ragione particolare, ma soltanto non vedo il motivo per cui le polpe di patate debbano essere escluse da quelle voci per cui non è richiesta l'indicazione di dati analitici.

Per quanto concerne l'articolo 24 osservo che sarebbe opportuno fissare dei limiti precisi di tolleranza: con una indicazione troppo generica possono sorgere questioni controverse.

Noi richiamiamo però l'attenzione soprattutto sulla questione dei prezzi. D'accordo che ci si debba preoccupare della tutela della qualità; però la questione fondamentale per aiutare lo sviluppo in Italia della zootecnia e in particolare dell'allevamento, è proprio rappresentata dalla questione del prezzo. Richiamo qui l'attenzione sul fatto che manca per gli allevatori qualsiasi forma di tutela del rispetto dei prezzi effettivi, se non altro almeno per alcuni elementi biologici e minerali, per i quali già il C.I.P. interviene in altro settore, e cioè quando siano componenti di medicinali per uso umano o animale.

**GRAZIOSI, Relatore per la XII Commissione Industria.** Ma per gli integratori alcuni prezzi sono fissati dal C.I.P.: ad esempio per gli antibiotici.

**FERRARI FRANCESCO.** Quindi, come conferma l'onorevole Relatore Graziosi, il C.I.P. potrebbe benissimo intervenire anche in altri casi. Perché lasciare i prezzi di questi componenti all'arbitrio degli industriali e a loro vantaggio?

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**MARENGHI, Relatore per la XI Commissione Agricoltura.** Ho ben poco da aggiungere a quanto detto in precedenza.

L'onorevole Daniele ha fatto presente la necessità di uniformare la nostra legislazione a quella del Mercato comune. La questione è stata già tenuta da noi nella dovuta considerazione, e per gli elementi acquisiti ci siamo già regolati in conformità. Non appena ci sarà una politica agraria comune, logicamente si provvederà ad uniformare ad essa le nostre disposizioni. Ma oggi siamo ancora in fase di evoluzione.

Siamo anche d'accordo con l'onorevole Daniele sulla opportunità di semplificare la procedura burocratica, quando possibile, e quindi di riconoscere la licenza prefettizia,

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

senza bisogno di quella ministeriale, per il momento.

Per quanto riguarda le sanzioni, siamo d'accordo con l'onorevole Daniele di estenderle anche a chi produce, e non solo a chi commercia. E quando discuteremo i singoli articoli presenteremo i relativi emendamenti. I relatori sono ben disposti in questo senso.

Circa le norme finali, si vedrà il modo di fare entrare in vigore la legge in modo da equiparare i due periodi relativi a chi produce e a chi commercia.

L'onorevole Ferrari Francesco per parte sua ha insistito soprattutto sul prezzo. È un argomento allettante. Sta bene, dice l'onorevole Ferrari, garantire la qualità, però se potessimo garantire anche un equo prezzo, faremmo cosa opportuna. Noi riteniamo però che questo dal punto di vista pratico sia difficilissimo. Potrebbe essere facile per i mangimi semplici, la crusca e il granturco; ma ritengo sia molto difficile per i mangimi composti, cioè per le miscele nelle quali entrano molti elementi diversi, che hanno prezzi diversi e spesso non controllabili. Se gli onorevoli colleghi troveranno una formula concreta da proporre, la esamineremo. Ma ritengo sia difficile che ci riescano. Siamo in regime di libera concorrenza. Non credo sia esatto quanto è stato qui detto, e cioè che la Federconsorzi eserciterebbe una sorta di monopolio della produzione dei mangimi che si commerciano in Italia. Ad ogni modo c'è la libera concorrenza e sono molti i consorzi agrari che producono; e potrei citare ad esempio quello della mia zona di Piacenza che produce un centinaio di migliaia di quintali di mangimi concentrati e di miscele per bovini, ma che dalla Federconsorzi acquista solo qualche partita di materia prima. Purtroppo, sono anche io d'accordo che in qualche caso i prezzi sono un po' elevati.

Si è poi accennato al consumo, e si è rilevato che il consumo dei mangimi in Italia è troppo basso. Può darsi che in parte ciò sia dovuto al prezzo, però il fenomeno dipende anche dalla destinazione degli animali e dalla produzione che essi danno. Dove, come in Olanda e in Danimarca, vi sono vacche da latte con produzione fortissima, logicamente si consumano forti quantitativi di foraggi concentrati e la relativa produzione è alta.

Ad ogni modo sono d'accordo con il signor Presidente di discutere successivamente in sede dei relativi articoli le questioni particolari, che in quella sede potranno anche essere meglio approfondite.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Marengi, che mi pare abbia esaurientemente trattato tutti gli argomenti. Vorrei solo confermare, in riferimento a quanto detto dall'onorevole Daniele, che la legge in gran parte si uniforma già alla legislazione vigente nell'ambito del Mercato comune. Giustamente l'onorevole Marengi ha detto che quando questa legislazione comune sarà in vigore per tutti, noi dovremo uniformarci ad essa completamente. Desidero però dire anche che forse per certe posizioni è migliore questa nostra legge che non quelle degli altri paesi del M.E.C.

All'onorevole Ferrari Francesco vorrei precisare anche io che non è esatto che la Federconsorzi, sia pure se considerata con tutte le società collegate, controlli la maggior parte della produzione mangimistica italiana. Anzi posso assicurare all'onorevole Ferrari che essa controlla una parte minima di questa produzione, e mi riservo di portare a conoscenza della Commissione la prossima volta dei dati percentuali esattissimi.

Circa la questione dei prezzi, sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Ferrari Francesco. Quello che vale per l'agricoltura, vale anche per l'industria mangimistica che si avvale di prodotti che provengono dall'agricoltura. Per quanto riguarda le statistiche accennate dall'onorevole Ferrari, qui si tratta di nazioni ricche e di nazioni povere.

Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Marengi e vorrei concludere richiamando l'attenzione delle Commissioni sulla necessità di essere solidali in una questione che si prospetta molto grave e difficile per il tenore del parere espresso dalla Commissione Sanità. Se questo parere venisse accolto, esso provocherebbe la rovina dell'industria italiana dei mangimi.

Questo parere è al di fuori della normalità che presiede ad ogni legislazione e contrasta con tutte le legislazioni dei paesi aderenti al Mercato comune europeo.

E faccio appello agli onorevoli membri delle due Commissioni perché esaminino profondamente il problema per il giorno in cui ci riuniremo nuovamente.

Chiederei anzi in proposito all'onorevole Presidente che ci sia concessa una settimana di tempo almeno, perché intendo leggere questo documento molto attentamente e naturalmente controbatterlo nei punti in cui lo si deve controbattere.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

PRESIDENTE. Ella, onorevole Graziosi, ha fatto un accenno al prezzo dei mangimi. Vorrei che fosse un po' più chiaro in merito a tale questione.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Sarei felicissimo se il Comitato interministeriale prezzi potesse decidere in merito.

Il prezzo varia a seconda della immissione nel mercato della crusca, ecc., che sul mercato di Milano ha un prezzo che varia per esempio da 120 a 180 lire.

Sarebbe una bella cosa se potesse decidere il C.I.P. ma in pratica questo è inattuabile.

GOMEZ D'AYALA. Se abbiamo quella percentuale così bassa di crusca, vuol dire che abbiamo una produzione limitata, ed in ogni caso in misura enormemente inferiore a quella che può essere la domanda.

TRUZZI. Se si vuole abbassare il prezzo degli elementi che compongono il mangime, vi sono in Italia almeno 40-50 qualità diverse di miscela. Fissare il prezzo dei mangimi è possibile soltanto fissando il prezzo della crusca, il prezzo delle farine, il prezzo dei panelli. Non si può fissare il prezzo della miscela; variando i prodotti di essa, variano anche i prezzi.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. Non è vero che in Italia ci sia una produzione limitata delle materie prime. In Italia non c'è l'abitudine e l'educazione zootecnica di dare miscele bilanciate. Ogni agricoltore si serve dei sottoprodotti della sua azienda e se questi sottoprodotti andassero tutti sul mercato, avremmo una produzione notevolissima.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dopo l'ampia illustrazione fatta dai colleghi relatori e le repliche e le osservazioni sollevate nel corso della discussione, non credo di dover aggiungere molto se non per ripetere, anche a nome del collega che rappresenta il Ministero dell'industria, alcune considerazioni relative ai motivi che hanno indotto il Governo a ripresentare questo disegno di legge già presentato nella passata legislatura.

Lo sviluppo del settore zootecnico, manifestatosi anche nel nostro Paese in misura considerevole, ha prodotto l'aumento del consumo dei mangimi. Un aumento determinato non soltanto dall'accresciuta consistenza del patrimonio zootecnico, ma anche dal fatto che i coltivatori si indirizzano verso mangimi tradizionali.

Questa spinta determinata dalla crescita degli allevamenti e dall'orientamento degli al-

levatori verso nuove e migliori qualità di mangime, ha sviluppato anche l'industria mangimiera nel nostro Paese, ma contemporaneamente ha accresciuto l'importazione dall'estero. Cosicché oggi sono in commercio una notevole varietà di mangimi, di origine vegetale e di origine animale, semplici o composti, integrati, concentrati.

Questo fenomeno naturalmente ha destato delle preoccupazioni in rapporto alle possibilità, che diventano sempre più frequenti, di frodi e sofisticazioni contro le quali non si hanno armi sufficienti alla stregua della legislazione vigente.

Nel 1960, attraverso il nostro servizio di repressione delle frodi, sono stati effettuati, in questo settore, 5114 sopralluoghi con 119 prelievi e soltanto 292 denunce all'autorità giudiziaria, perché in tutti gli altri casi, in base alla vecchia legislazione, non si potevano promuovere altre denunce.

Questa situazione indusse il Governo fin dal 1957 a presentare un disegno di legge, sulla stessa materia che fu anche discusso in sede di Commissione, e che non giunse all'approvazione per la sopravvenuta fine della legislatura. Nella attuale legislatura il disegno di legge è stato ripresentato dal Governo tenendo conto delle osservazioni formulate, non solo in sede parlamentare in occasione della discussione del precedente disegno, ma anche in sede tecnica dato che tutti gli ambienti interessati avevano discusso questo progetto presentato dall'allora Ministro dell'agricoltura Colombo. Quindi il disegno di legge che stiamo esaminando tiene conto delle osservazioni presentate nelle sedi più varie. Ora è pervenuto anche il parere della Commissione Sanità e mi riservo, in sede di discussione degli articoli, di esprimere il mio avviso sulle proposte che vengono formulate da quella Commissione, e che meritano di essere attentamente valutate. Sono state prospettate delle modifiche, e ne parleremo in sede di approvazione dei singoli articoli. Preannuncio questo per dire che il Governo, al fine di ottenere una legge la più idonea al raggiungimento delle finalità volute, è ovviamente disposto a collaborare al massimo per perfezionare il testo originario del suo disegno di legge.

In particolare vorrei dire all'onorevole Daniele che molte delle osservazioni da lui fatte ci trovano consenzienti, e in sede di approvazione dei singoli articoli vedremo di appor- tare ritocchi da lui suggeriti.

All'onorevole Ferrari Francesco, che ha fatto rilievi soprattutto sui prezzi dei mangimi

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA). — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

e sulla necessità di ricorrere alla fissazione dei prezzi da parte del C.I.P., vorrei dire che non è una richiesta semplice la sua, in quanto i mangimi possono risultare composti da vari elementi in percentuali diverse, e ciascuno di questi elementi ha un prezzo differente da epoca a epoca e secondo che sia acquistato su questo o quell'altro mercato, sul mercato interno o su quello internazionale. Quindi la variabilità dei componenti, sia in prezzo sia in percentuali di composizione, è tale che andremmo a finire addirittura a dei calcoli algebrici se volessimo ricavare un prezzo unico, che, ripeto, in pratica non è definibile.

FERRARI FRANCESCO. Ma si potrebbero fissare i prezzi base in modo che l'acquirente possa orientarsi.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Per dimostrarle come la cosa in pratica sia impossibile, le citerò alcuni prezzi rilevati nel 1955 su alcuni mercati rappresentativi, relativi alle quotazioni all'ingrosso del grano turco, dell'orzo e dell'avena. Eccoli: per il granturco sulla piazza di Milano lire 5.133 al quintale; su Padova lire 5.150; su Bologna lire 5.300; per l'orzo: su Foggia 5.922; su Bologna 5.500; su Catania 5.859; per l'avena: su Milano lire 5.980; su Roma 5.850; su Foggia 5.655. Come vede ci sono perfino differenze di 400 lire tra le varie quotazioni sulle varie piazze nello stesso periodo; senza dire poi che queste differenze di prezzo, già notevoli sul mercato italiano, sono largamente influenzate dal mercato internazionale, perché importiamo delle quantità notevolissime di mangimi dall'estero per sopperire al fabbisogno nazionale. Per esempio, nel 1960 abbiamo importato diciassette milioni di quintali di granturco, ed altri ingenti quantitativi di segala, di orzo e di avena. E l'importazione avviene acquistando questi prodotti sui mercati più vari e alle condizioni più varie. Per cui vi è veramente una grande obiettiva difficoltà a determinare i prezzi dei mangimi.

GRAZIOSI, *Relatore per la XII Commissione Industria*. La difficoltà più grave è quella della diversità delle percentuali.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche questo influisce moltissimo. Ora, diceva l'onorevole Ferrari Francesco che si potrebbe influire sul prezzo dei prodotti che compongono i foraggi. Questo potrebbe essere anche un problema di fondo di una politica agraria. Ma in Italia ci troviamo già nella condizione di dover fare una scelta in questo senso quando ci troviamo

di fronte due categorie contrapposte, e cioè produttori di materiale foraggero che in molte zone non sono agricoltori e cedono i loro prodotti alle industrie dell'allevamento, e produttori che sono anche allevatori. Quindi per lo sviluppo zootecnico influisce molto il costo dei cereali foraggeri, però questo costo interessa i produttori, i quali spesso non sono allevatori. In più un forte gioco sul prezzo dei materiali foraggeri può essere fatto dai paesi importatori, attraverso la loro azione sul mercato internazionale. In Italia ovviamente si tenta di mantenere i cereali foraggeri ad un prezzo tale che non scoraggi gli allevatori e accontenti i produttori.

TRUZZI. Noi produciamo ben poco. I foraggi vengono in gran parte dall'estero.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ho fatto queste considerazioni per dire che non è semplice raggiungere determinati risultati, anche se indubbiamente, attraverso un potenziamento e una migliore organizzazione del settore si potranno conseguire dei progressi notevoli per quanto riguarda il minor costo per unità foraggera.

Non ho altro da aggiungere, e mi riservo in sede di trattazione dei singoli articoli di esprimere il mio parere.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi associo a quanto detto dal mio collega per l'agricoltura. Eventualmente interverrò nella discussione degli articoli su qualche problema particolare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonché chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti o dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo ».

Poiché già all'articolo 1 si riferiscono esplicitamente alcune delle osservazioni fatte dalla Commissione Igiene e sanità, pare a me che sia questo il momento più opportuno per dare lettura del parere espresso da quella Commissione.

Ne do lettura:

« La Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti proposte:

a) all'articolo 1 deve essere esplicitamente vietata l'inclusione tra gli « integratori » per mangimi degli estrogeni ai sensi della legge 3 febbraio 1961, n. 4, e degli antibiotici e dei loro sottoprodotti;

b) all'articolo 1 debbono essere inclusi fra gli integratori per mangimi anche i prodotti che vengono somministrati disciolti in acqua o in veicoli liquidi in genere;

c) all'articolo 1 inserire il seguente comma quinto-bis:

« Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilirà con proprio decreto

quali siano i principi attivi di cui al comma precedente, che sono consentiti nella preparazione degli integrativi e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali »;

d) il medico provinciale deve essere chiamato a far parte delle Commissioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7;

e) gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi dell'articolo 7 debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'Albo;

f) inserire nella Commissione tecnica di cui all'articolo 9 un farmacista;

g) all'articolo 10 inserire il seguente comma secondo-bis:

« Per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potrà prescindere dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale, purché i prodotti siano avviati direttamente dalle dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati. I mangimi semplici e composti avviati direttamente sotto vigilanza finanziaria dalle dogane e fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati e di integratori per la trasformazione in altri prodotti e per la rilavorazione, non sono soggetti alle norme sulle dichiarazioni previste dalla presente legge »;

h) il giudizio di merito sulla nocività dei prodotti, di cui al secondo comma dell'articolo 22, deve essere dato dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 9;

i) all'articolo 23 aggiungere il seguente comma:

« Le contravvenzioni alle disposizioni stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge sono punite con l'ammenda di lire 50 mila qualora non siano applicabili le maggiori pene previste dalla presente legge »;

l) la vigilanza per l'applicazione della legge, di cui all'articolo 25, deve essere affidata in forma primaria al Ministero della sanità;

m) all'articolo 27 aggiungere il seguente comma:

« Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* sarà provveduto alla emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge stessa ».

MARENGHI, *Relatore per l'XI Commissione agricoltura*. A proposito del comma a)



---

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (AGRICOLTURA — INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1961

---

c'è da osservare che c'è già una legge che fa divieto dell'uso degli estrogeni.

PRESIDENTE. Le osservazioni espresse della Commissione Sanità sono veramente impegnative. L'onorevole Graziosi, forse in una forma un po' troppo battagliera, ha già espresso il suo parere in proposito invitando la nostra Commissione ad esaminare a fondo la questione. Effettivamente il problema deve essere profondamente studiato, dal momento che la Commissione Sanità si è espressa in quel senso. Io penserei di votare i primi quattro commi, dato che non è opportuno votare oggi stesso questo articolo.

TRUZZI. Ritengo che sarebbe opportuno prendere contatto con i membri della Commissione Sanità e, d'accordo con quella Commissione, vedere su che cosa siamo in contrasto e su che cosa non lo siamo.

Credo che sulla questione dell'uso degli estrogeni si debba essere d'accordo, dato che un mese fa è stata approvata una legge che fa divieto di usare tali sostanze. Difatti in tale legge è fatto divieto di usare gli estrogeni per l'alimentazione ed è fatto inoltre divieto di importare animali trattati cogli estrogeni. Mi pare pertanto che affrontare un tale problema sia superfluo, data l'esistenza di questa legge.

Per quanto riguarda gli antibiotici, non sono d'accordo. Non c'è nessuna norma che vieti tale uso, e non vedo le ragioni per cui

dovremmo vietarli. Gli antibiotici sono in parte anche curativi, al punto che hanno salvato da numerose malattie sia uomini sia animali.

CACCIATORE. Gli antibiotici non si usano per questo!

TRUZZI. Ritengo che un Comitato ristretto potrebbe esaminare proficuamente il problema.

PRESIDENTE. Mi avvedo che il parere espresso dalla Commissione Igiene e sanità, specialmente per quanto riguarda l'accenno agli antibiotici, sta suscitando molte discussioni per cui ritengo sia opportuno che ciascuno di noi sia informato circa la funzione che essi svolgono nei mangimi.

Credo che sia meglio pertanto rinviare la discussione ad una prossima seduta. Io, dal mio canto, mi farò premura di prendere contatto col Presidente della Commissione Sanità per vedere come si possa addivenire ad una soluzione della questione.

**La seduta termina alle 10,50.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI